



TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

vista la domanda di apertura della procedura di liquidazione depositata nell'interesse di [REDACTED] nato a Catania (CT) il 18.12.1964 ([REDACTED]) e [REDACTED] [REDACTED] nata a Catania il 27.05.1970 ([REDACTED]) entrambi residenti a Paternò (CT) Via G.B. Nicolosi n. 67/F;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter 1.3/12 il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, dichiara aperta la procedura di liquidazione;

ritenuto che è stato depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, e l'elenco di tutti i beni dei debitori;

ritenuto che non risultano compiuti atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni;

ritenuto che sono state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; rilevato, pertanto, che le spese per il mantenimento della famiglia ammontano ad € 2.559,97, per cui residua un'eccedenza mensile di € 1.210,19 da destinare alla liquidazione mensilmente, importo che sarà eventualmente ridotto quando i ricorrenti daranno prova di non abitare più l'attuale immobile;

ritenuto che alla domanda è stato allegato l'inventario di tutti i beni dei debitori, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;

ritenuto che è stata depositata la relazione particolareggiata dall'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania;

NOMINA

l'avv. Valentina Armenia, con studio in Catania, Corso Italia n. 58 (telefono 0952864764) quale liquidatore e

DISPONE

che sia data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito di procedure.it, con spese a carico dei debitori istanti, a cura del liquidatore e che il presente decreto sia trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente nonché presso il PRA;

DISPONE

la costituzione di un fondo spese pari ad € 1.500,00 ed autorizza il liquidatore all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del liquidatore;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento degli istanti e della famiglia, l'importo di € 2.559,97 mensili e che le restanti somme siano depositate mensilmente, nel predetto conto, perché possano essere destinate al soddisfacimento dei creditori;

DISPONE





che l'OCC, laddove non vi abbia già provveduto, ai sensi dell'art. 14 ter co. 4, dia immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti, dell'apertura della procedura di liquidazione.

che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, sino al momento in cui la procedura sarà conclusa, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

ai debitori la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile adibito ad abitazione principale sino al primo tentativo di vendita dello stesso nonché di uno dei beni mobili registrati indicati nella relazione;

DISPONE

che il liquidatore relazioni al Giudice tempestivamente in ordine alla mancata costituzione del fondo spese o con riferimento a qualsiasi iniziativa dei debitori eventualmente volta ad ostacolare il celere ed efficace andamento della procedura.

Si comunichi.

Catania, 20/4/2022

Il Giudice
Laura Messina

